REGOLAMENTO (CEE) N. 1350/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1991

recante misure transitorie relative agli scambi tra la Spagna e il Portogallo nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], e che, per tener opportunamente conto della situazione del mercato e degli scambi già in atto, appare necessario adottare disposizioni transitorie applicabili agli scambi fra il Portogallo e la Spagna nel corso del primo anno della seconda tappa di adesione del Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1991, i meccanismi di cui agli articoli 81 e 249 dell'atto di adesione si applicano agli scambi di prodotti vitivinicoli tra questi due paesi nel modo di seguito indicato:

1) entro la fine di ogni mese la Spagna comunica alla Commissione e al Portogallo, con riferimento alle spedizioni verso detto paese, il volume dei prodotti vitivinicoli spediti nel corso del mese precedente, ripartiti secondo le categorie definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [3];

2) entro la fine di ogni mese il Portogallo comunica alla Commissione e alla Spagna, con riferimento alle spedizioni verso detto paese, il volume dei prodotti vitivinicoli spediti nel corso del mese precedente, ripartiti secondo le categorie definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.